

*Così il Tar Piemonte per il servizio in montagna*

# Supervalutazione, doppio requisito

**DI FRANCESCA DE NARDI**

La supervalutazione del servizio prestato in scuola di montagna si applica solo qualora sussistano entrambi i requisiti normativamente previsti: che il comune dove ha sede la scuola sia classificato «di montagna» e che la sede scolastica di effettivo servizio sia ubicata al di sopra dei seicento metri.

Questo è quanto ha precisato il Tar Piemonte (Torino, sezione I) con la sentenza del 19 gennaio 2005 n. 60. Nel caso in esame la ricorrente aveva presentato domanda al Csa della provincia di Verbania per il miglioramento della propria posizione nelle graduatorie e aveva chiesto che fosse valutato in misura doppia (cosiddetta supervalutazione) il servizio prestato presso l'Ipa di Crodo, ai sensi dell'articolo 13.3, lettera h) della tabella allegata al dl 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, trattandosi di scuola di montagna.

Con il provvedimento impugnato, il Csa di Verbania aveva negato l'invocata supervalutazione, in applicazione della norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 8 nonies della legge 27 luglio 2004, n. 186.

La ricorrente, allora, si era rivolta al Tar ritenendo che il di-

niego fosse frutto di travisamento dei fatti in quanto il comune di Crodo, ove era sita la scuola sede di servizio della ricorrente, era comune di montagna, ubicato ad altezza superiore ai seicento metri.

Il Tar respinge il ricorso. Secondo i giudici, infatti, la legge di interpretazione autentica ha chiarito in modo inequivoco come la supervalutazione per i periodi di insegnamento in scuole di montagna possa essere attribuita solo in presenza di un duplice presupposto: il comune dove ha sede la scuola sia classificato di montagna e la sede scolastica di effettivo servizio sia ubicata al di sopra dei seicento metri (non rilevando il servizio prestato in sedi diverse, situate al di sotto dei 600 metri, della stessa scuola). L'amministrazione scolastica, difatti, ha sempre puntualmente applicato le disposizioni in materia di supervalutazione per il servizio prestato in queste scuole solo qualora sussistano entrambi i requisiti normativamente previsti. Visto, però, che nel presente caso sussisteva solo il primo di questi, mentre la sede di servizio effettivo era ubicata al di sotto dei seicento metri, secondo i giudici la richiesta di supervalutazione è stata correttamente negata.